

COMUNE DI MONTEU DA PO

*REGOLAMENTO COMUNALE
SUI LIMITI DI ESENZIONE
PER I VERSAMENTI E
RIMBORSI
DI IMPORTI TRIBUTARI
VALUTATI DI MODICA ENTITA'
E SUL PAGAMENTO RATEALE*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2013

INDICE

Art. 1	limiti di esenzione
Art. 2	pagamento dilazionato
Art. 3	rinvio dinamico
Art. 4	entrata in vigore

ART. 1 – LIMITI DI ESENZIONE

1. Il Comune, ai sensi dell' art 25 comma 4 della Legge 289/2002, non procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie che, riferite al singolo debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di sanzioni, interessi e spese di €. 12,00. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro.
2. Il Comune non procede al rimborso delle entrate tributarie non dovute per somme complessivamente inferiori a €. 12,00;
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione e non dà seguito alle istanze di rimborso;
4. Ai sensi del D.P.R. 16.04.1999 n° 129, non si fa luogo, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione di somme relative al tributo in oggetto comprensive o costituite solo da sanzioni amministrative o interessi e spese qualora l'ammontare non superi €. 15,00;
5. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma precedente , si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di sanzioni, interessi e spese derivi da violazione ripetuta, anche di natura diversa.

ART. 2 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Non si procede alla dilazione di pagamento prevista dall'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 472/97 se l'importo del tributo, comprensivo di sanzioni e interessi è inferiore a €. 200,00 per le somme a ruolo;
2. Al di sopra della somma di cui al comma precedente, previa richiesta scritta del contribuente possono essere concesse dal Responsabile del Servizio Tributi, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti nei seguenti limiti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - durata massima 36 mesi;
3. Inesistenza di morosità relative Interviene la decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, nel qual caso l'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
4. Sull'importo dilazionato si applicano gli interessi in base al tasso legale vigente al momento della concessione del beneficio;
5. Le rate scadono a fine mese secondo il piano di rimborso autorizzato ed il relativo ammontare non può essere inferiore a €. 100,00;
6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 40% delle somme complessivamente dovute.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a €. 5.000,00 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
8. La concessione della dilazione spetterà al Responsabile del servizio previa verifica dei requisiti e tenendo in considerazione le effettive motivazioni della richiesta in relazione all'importo da dilazionare.

ART 3 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013.